



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE AMBIENTE E IGIENE

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI
COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMICI NEL COMUNE DI GENOVA.**

INDICE

- Art. 1 – Obiettivi del servizio di controllo degli impianti termici
- Art. 2 – Oggetto dell'affidamento
- Art. 3 – Importo a base di gara
- Art. 4 – Durata dell'affidamento
- Art. 5 – Tariffe delle ispezioni e contributi
- Art. 6 – Oneri ed obblighi a carico dell'impresa aggiudicataria del servizio
- Art. 7 – Attività ed oneri a carico del Comune di Genova
- Art. 8 – Predisposizione programma delle ispezioni
- Art. 9 – Obbligo di preavviso all' utente
- Art. 10 – Effettuazione delle ispezioni
- Art. 11 – Aggiornamento dell'archivio impianti
- Art. 12 – Strumentazione ed apparecchiature
- Art. 13 – Obbligo di assorbimento del personale
- Art. 14 – Personale addetto al servizio
- Art. 15 – Sicurezza - Norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto
- Art. 16 – Responsabile di contratto
- Art. 17 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
- Art. 18 – Reperibilità
- Art. 19 – Variazione del servizio di controllo
- Art. 20 – Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti
- Art. 21 – Responsabilità - Assicurazioni per danni a terzi
- Art. 22 - Presa d' atto delle circostanze e della natura del servizio
- Art. 23 – Esecuzione del servizio
- Art. 24 – Subappalto
- Art. 25 – Pagamenti
- Art. 26 – Revisione del corrispettivo contrattuale
- Art. 27 – Cauzione definitiva
- Art. 28 – Penali
- Art. 29 – Risoluzione del contratto
- Art. 30 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 31 – Continuità del servizio in caso di controversie
- Art. 32 – Controversie
- Art. 33 – Informativa per il trattamento dei dati personali
- Art. 34 - Proprietà dei dati relativi ai controlli e riservatezza
- Art. 35 - Sciopero del personale
- Art. 36 - Disposizioni varie

ART. 1 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Il Comune di Genova con l'affidamento del servizio di controllo degli impianti termici si propone di proseguire nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 10/91, dal D.P.R. n. 412/93, D. MINISTERIALE 6 agosto 1994, dal D.P.R. 551/99, LEGGE 1° marzo 2002, n. 39, dal D. Lgs. 192/05 come modificato dal D. Lgs. 311/06, L. R. 30 luglio 2012, n. 23, dal D.P.R. 74/2013, DECRETO DEL MINISTERIALE 10 febbraio 2014 e dalla D.G.R. Liguria n. 1673 del 22.12.2014 (allegato).

Nello specifico si pone l'obiettivo di affidare l'organizzazione e la gestione di un processo globale e unitario nei suoi diversi aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, che garantisca la qualità del servizio e migliori lo stato di efficienza degli impianti termici nel territorio comunale.

Il presente affidamento rientra nell'elenco di cui all'allegato II A del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.e ii. di seguito Codice dei contratti.

ART. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni per il controllo degli impianti termici del Comune di Genova, ai sensi delle vigenti leggi e secondo le modalità di cui al successivo art. 3 al presente capitolato.

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'allegato A al decreto legislativo 192/05 e nella D.G.R. n. 1673 del 22.12.2014, nonché le "Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici" di cui all'A della medesima delibera di Giunta regionale.

ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo a base di gara, ammonta a Euro 2.500.000,00, stimati ai soli fini dell'aggiudicazione, al netto dell'IVA. Gli oneri della sicurezza da interferenze sono pari a zero.

L'importo contrattuale è da intendersi interamente a misura sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara di seguito indicati.

ispezioni impianti <100 kW	€ 71,50
ispezioni impianti =>100 kW < 350 kW	€ 154,00
ispezioni impianti => 350 kW	€ 203,50

Gli importi sono da intendersi al netto di IVA.

OPZIONE DI PROSECUZIONE per ulteriori 12 mesi	€ 800.000,00
---	--------------

Il numero presunto degli impianti presenti nel territorio del Comune di Genova è il seguente:

- Impianti con potenzialità minore o uguale a 35 kW:..... n. 120.000
- Impianto con potenzialità superiore a 35 kW.....n. 6.000

In conformità di quanto previsto dall'art. 7 della D.G.R. n. 1673 del 22.12.2014, sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12kW

Le operazioni di cui sopra sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica e secondo le scadenze riportati nella tabella A (Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto) e deve essere eseguito in occasione di uno degli interventi di controllo e manutenzione di cui all'art. 6 della citata Deliberazione.

In occasione del controllo di efficienza energetica, l'operatore redige e sottoscrive il rapporto di controllo di efficienza energetica che deve essere trasmesso a cura del manutentore, in forma digitale, al Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici di cui all'art. 8, con la procedura indicata dall'art. 9 della Deliberazione sopraddetta.

ART. 4 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento del presente servizio è fissato in anni **tre**, a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione della prestazione.

A titolo presuntivo si indica il periodo intercorrente tra il 01.05.2016 e il 30.04.2019.

La Civica Amministrazione si riserva l'opzione di prosecuzione dell'affidamento del servizio sino ad un massimo di 12 mesi, alle stesse condizioni di cui al contratto iniziale fatta salva l'applicazione dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

Tale facoltà potrà essere esercitata previa formale comunicazione, che dovrà pervenire al contraente entro i 2 mesi antecedenti alla scadenza del contratto.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito

ART. 5 – TARIFFE DELLE ISPEZIONI E CONTRIBUTI

Le tariffe delle ispezioni con addebito sono stabilite dall'art. 15 della Delibera Giunta Regionale n. 1673 del 22.12.2014 in funzione del tipo di impianto e per fasce di potenza.

Gli importi dei contributi, a copertura dei costi di gestione del catasto, (c.d. "bollini") da corrispondere in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica, sono stabiliti dall'art. 10 della Delibera Giunta Regionale n. 1673 del 22.12.2014 diversificati per fasce di potenza termica utile nominale dell'impianto.

Gli importi non sono comprensivi di IVA

ART . 6 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO

L'affidatario è tenuto:

- a) a mettere a disposizione tecnici qualificati, in particolare:

- Almeno n. 6 ispettori che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento del Comune di Genova per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 21 del 21.02.2000 e s.m.i. Gli ispettori dovranno svolgere tutte le attività necessarie al controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nonché ai controlli tecnico documentali sui rapporti di controllo di efficienza energetica.
 - Referente a cui affidare la responsabilità del servizio;
- b) all'effettuazione delle seguenti ispezioni con tecnici qualificati, **per ogni anno (inteso composto di 12 mesi)** di affidamento, sugli impianti, verbalizzazione dei rilievi eseguiti ed inserimento nel software gestionale AGIT o nel catasto regionale, suddivise a seconda della fascia di potenza degli impianti:
- tutti gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica e gli impianti per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
 - n. **1258** ispezioni su impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
 - n. **26** ispezioni su impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW;
 - n. **390** ispezioni su impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
 - n. **80** ispezioni su impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;
 - n. **1200** ispezioni a campione su impianti a gas di potenza compresa tra 10 kW e 100 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a gas destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria con anzianità inferiore a 15 anni;
 - n. **3000** ispezioni a campione degli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché degli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, con anzianità superiore a 15 anni;
 - ispezioni su tutti gli impianti per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del D.P.R. n. 74/2013 e riportati nella tabella C (Rendimento di combustione) di cui al paragrafo 14 dell'allegato alla DGR n. 1673/2014;

Si precisa che il numero di ispezioni come sopra indicate costituisce un valore stimato che potrà essere soggetto a variazioni.

- c) all'effettuazione delle ispezioni aggiuntive a quelle previste al punto precedente, espressamente richiesti dalla stazione appaltante;
- d) ad inviare lettere ai cittadini per la comunicazione relativa alla visita a domicilio per l'effettuazione dell'ispezione;
- e) ad aggiornare il catasto degli impianti termici, con particolare riferimento all'inserimento degli impianti di condizionamento estivo;
- f) a censire il risultato delle ispezioni con formazione degli elenchi degli utenti che non hanno consentito il controllo del proprio impianto;

- g) ad elaborare l'elenco dei soggetti inadempienti;
- h) all'invio della lettera di sollecito nei casi in cui non siano state risolte le inidoneità riscontrate nei tempi indicati;
- i) a gestire le proroghe richieste dai responsabili degli impianti per l'esecuzione dei lavori di adeguamento;
- j) al controllo, in occasione dell'espletamento dell'ispezione, dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuale dei consumi in tutti i condomini esistenti serviti da impianti centralizzati di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria a partire dal 1.1.2017, data in cui, ai sensi del Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, la relativa installazione diventerà obbligatoria;
- k) al controllo, in occasione dell'espletamento dell'ispezione, dell'ottemperanza agli adempimenti previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. per gli impianti termici civili obbligati;
- l) allo svolgimento dell'attività di consulenza tecnica per operatori del settore e informazione all'utenza nonché di supporto al personale dell'Ufficio Controllo Impianti Termici da svolgere presso la sede della Direzione Ambiente e Igiene, in Genova – Via di Francia 1 secondo orari di presenza da concordare con il suddetto Ufficio in funzione delle esigenze operative del servizio;
- m) alla comunicazione di tutti gli elementi necessari all'aggiornamento del sito internet del Comune di Genova con le informazioni circa l'espletamento del servizio, l'effettuazione delle ispezioni, la modalità di consegna dei rapporti di controllo di efficienza energetica, eventuali FAQ e ogni altra informazione utile agli utenti e gli operatori del settore;
- n) a trasmettere al Comune di Genova, con cadenza trimestrale, una relazione dettagliata, su supporto informatico, delle attività svolte;
- o) a costituire sul territorio del Comune di Genova una sede di lavoro dotata di uno sportello unico, aperta almeno 20 ore a settimana con un giorno di apertura pomeridiano, funzionale al disbrigo delle pratiche, alla raccolta documentazione, al relativo aggiornamento informatico e alle relative informazioni attinenti al servizio;
- p) a istituire un numero Verde per le informazioni relative allo svolgimento del servizio affidato;
- q) ad assumere a tempo indeterminato il personale già alle dipendenze dell'attuale soggetto che svolge il servizio per conto del Comune di Genova, nel numero e nella qualifica compatibili con la propria organizzazione di impresa;
- r) a fornire i necessari materiali di consumo e ricambio per l'esecuzione del servizio;
- s) alla gestione a proprie spese delle controversie, con obbligo di riferire periodicamente agli uffici;
- t) ogni altro onere necessario al corretto espletamento del servizio;

ART. 7 - ATTIVITA' ED ONERI A CARICO DEL COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova si impegna ad eseguire le seguenti attività:

- a) conferimento in uso del software condiviso con la Provincia di Genova denominato AGIT per la gestione degli impianti termici secondo le necessità evidenziate dall'espletamento del servizio e concordate tra le parti;
- b) adozione di provvedimenti amministrativi conseguenti ai controlli eseguiti dall'affidatario a seguito di non ottemperanza alle prescrizioni indicate sul verbale;
- c) all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti nel corso di ogni anno da impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1673 del 22.12.2014;
- d) recepimento verbale di accertamento ai fini della determinazione della sanzione e iter sanzionatorio conseguente;
- e) acquisizione dell'importo della tariffa dovuta per le ispezioni con addebito e dell'importo dei contributi dovuti in occasione dell'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica (bollini)
- f) recupero crediti

Tutte le attività necessarie al corretto espletamento del servizio oggetto dell'affidamento che non sono espressamente indicate, saranno a carico dell'affidatario.

ART. 8 – PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DELLE ISPEZIONI

Il programma dei controlli sarà concordato tra i responsabili di contratto e di servizio dell'attività di controllo degli impianti termici.

L'appaltatore dovrà preventivamente inviare con mezzo da concordarsi, per l'approvazione del Responsabile della Direzione Ambiente e Igiene o suo delegato, il programma di effettuazione dei controlli.

Indicativamente, la tempistica da rispettare nello svolgimento del servizio, e quindi da considerare in sede di redazione dell'offerta tecnica-economica, è la seguente:
nel corso di ogni anno:

- dal 15/4 al 15/11 : ispezioni su impianti con potenzialità minore di 100 kW;
- dal 15/11 al 15/4 : ispezioni su impianti con potenzialità maggiore e minore di 100 kW
- durante il periodo estivo : ispezioni su impianti di condizionamento estivo .

Eventuali variazioni dei tempi di attuazione del servizio riportati nel cronoprogramma di cui sopra dovranno essere esplicitate nel progetto di gestione del servizio ed approvate dal Comune di Genova.

L'appaltatore dovrà provvedere all'effettuazione delle ispezioni secondo le seguenti priorità:

- a) impianti segnalati dal Comune;
- b) impianti da cui non sia pervenuta alcun rapporto di controllo di efficienza energetica;
- c) impianti per i quali in fase di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica siano emersi elementi di criticità;

- d) impianti sui quali siano state riscontrate anomalie nel corso di una precedente visita di controllo e che non risultino essere stati adeguati;
- e) impianti installati da oltre 15 anni;
- f) impianti per i quali sia giunta al Comune una segnalazione o denuncia da parte dei cittadini.

Per questi ultimi impianti l'Appaltatore è tenuto ad effettuare una visita di controllo entro due mesi al massimo dalla richiesta del Comune.

ART. 9 - OBBLIGO DI PREAVVISO ALL' UTENTE

Gli utenti saranno informati, a cura dell'affidatario, circa i tempi e le modalità per l'esecuzione delle ispezioni per mezzo di raccomandata A.R. o, ove possibile, mediante posta elettronica certificata, (il cui schema sarà concordato con il Comune di Genova) che sarà trasmessa almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della verifica e dovrà recare data e orario (prevedendo una fascia oraria di non più di un'ora) della verifica nonché importo degli oneri da versare.

L'affidatario del servizio dovrà servirsi tassativamente ed unicamente del circuito postale gestito da Poste italiane S.p.A. per il recapito delle lettere di comunicazione all'utenza e per il successivo ritiro in caso di mancata consegna diretta.

L'affidatario del servizio si deve impegnare a differire la data programmata per la verifica, qualora l' Utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica.

In ogni caso, su richiesta del Comune di Genova, deve essere garantita la disponibilità ad effettuare ispezioni urgenti e non programmate, nei limiti dell'importo complessivo contrattuale.

L'appaltatore dovrà costituire e mantenere presso di se, per la durata dell'appalto, un archivio delle lettere inviate contenente le relative ricevute di ritorno.

Tutti gli oneri relativi all'invio delle lettere di avviso di controllo sono posti a carico dell'appaltatore.

ART. 10 – EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI

Il personale incaricato del servizio di verifica dovrà effettuare le ispezioni in presenza del responsabile dell'esercizio e della manutenzione o di persona da lui delegata o comunque indicata.

Dette operazioni, finalizzate ad accertare l'effettivo stato di esercizio e di manutenzione dell'impianto termico, saranno articolate nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.

Il verificatore procederà ad effettuare i controlli su tutti i generatori a servizio dell'impianto, compilando, al termine delle operazioni di controllo, un apposito verbale di visita di controllo per ciascuno dei generatori.

Al termine delle operazioni di ispezione il personale incaricato provvederà a redigere e sottoscrivere, in tre copie, il verbale di visita di controllo su apposito modulo conforme all'allegato 1 alla D.G.R. n. 1673/2014 "Rapporto di prova", rilasciandone copia al responsabile dell'impianto o suo delegato.

Il personale incaricato provvederà a riconsegnare le rimanenti due copie al responsabile del contratto. Il responsabile del contratto provvederà a sottoscrivere le copie onde attestare la validità dei dati tecnici riportati ovvero per avallare i motivi di mancata effettuazione delle misure.

Sul verbale dovrà essere chiaramente indicato l'importo totale della spesa, dovuto per la visita di controllo (comprensivo di eventuali aggravii) ovvero, verificandosi il caso, dovrà essere chiaramente indicata la gratuità della visita di controllo.

Gli estremi della visita di controllo e/o i risultati delle verifiche effettuate dovranno essere trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di impianto per la climatizzazione (allegato I al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014) e sarà posto in calce timbro e firma del verificatore.

Entro i due giorni lavorativi successivi alla verifica tutti i dati riportati nel relativo verbale, nonché le risultanze di tutte le verifiche effettuate, dovranno essere inseriti nel catasto regionale degli Impianti Termici appositamente istituito dalla Regione Liguria; fino alla piena operatività del

predetto catasto gli stessi dati dovranno essere inseriti nel database di gestione dati degli impianti termici denominato AGIT; contestualmente all'inserimento l'appaltatore dovrà modificare, ove necessario, i dati relativi all'ubicazione dell'impianto, al responsabile e/o al proprietario dello stesso.

Nel caso che all'atto del controllo vengano riscontrate una o più non conformità alle vigenti normative in materia di impianti termici o situazioni di possibile pericolo, dovranno essere seguite le procedure di cui all'art. 14 della D.G.R. n. 1673 del 22.12.2014.

Qualora l'ispezione, debitamente concordata, non possa essere effettuata nella data stabilita per cause imputabili al Responsabile dell'impianto, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 13 commi 4 e 5 della D.G.R. n. 1673 del 22.12.2014.

Nessun compenso verrà corrisposto in caso di mancata effettuazione dell'ispezione.

I verbali di visita di controllo dovranno essere consegnati al Comune di Genova con cadenza mensile ed entro i primi dieci giorni solari del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le visite di controllo.

I modelli dei verbali dovranno essere stampati a cura e con onere di spesa a carico dell'appaltatore su carta chimica auto ricalcante ed in tre copie di colori diversi da concordare con il Comune.

ART. 11 - AGGIORNAMENTO DELL' ARCHIVIO IMPIANTI

Al fine di poter svolgere correttamente le operazioni di cui al presente capitolato, l'affidatario usufruirà, unitamente al catasto regionale impianti termici, del software denominato AGIT condiviso dal Comune di Genova con la Provincia di Genova in virtù del protocollo di intesa approvato con D.G.C. n. 933 del 5.10.06, le cui specifiche sono contenute nell'Allegato 2 del presente Capitolato Speciale; l'affidatario dovrà rilasciare una liberatoria nella quale si impegna al corretto uso del programma stesso.

L'affidatario si impegna ad aggiornare la banca dati con cura e scrupolosità inserendo tutte le informazioni richieste nelle schede della banca dati, in accordo alle procedure e al flusso di lavoro dell'ufficio impianti termici e secondo le priorità indicate dall'ufficio stesso.

I dati contenuti nel software utilizzato per la gestione degli impianti termici rimangono di proprietà esclusiva del Comune di Genova anche in relazioni ad eventuali migliorie apportate allo stesso durante l'esecuzione del servizio.

L'affidatario del servizio è responsabile dell'archivio magnetico/cartaceo degli impianti soggetti ai controlli, ai sensi e per gli effetti della L. 10/91, del D.P.R. 412/93, del D.Lgs. 192/05 e s.m.i , del DPR 74/2013 e della D.G.R. n. 1673 del 22.12.2014, ubicati nell'ambito territoriale del Comune di Genova oggetto dell'affidamento e reperiti, a cura dello stesso affidatario del servizio, da fonti previste e consentite dalle leggi vigenti.

Ogni adeguamento, modifica, o potenziamento e comunque quant'altro dovesse rendersi necessario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Genova e sarà a completo carico della ditta affidataria.

L'affidatario è responsabile del trattamento dei dati contenuti nel software utilizzato, dati che rimangono di esclusiva proprietà del Comune di Genova.

Alla scadenza dell'appalto, anche anticipata, l'affidatario consegnerà all'Amministrazione Comunale tutti i supporti informatici e cartacei contenenti i dati raccolti, senza oneri per il Comune e comunque senza alcun compenso per tale opera; durante il periodo di vigenza dell'affidamento l'Amministrazione Comunale potrà richiedere in qualunque momento la trasmissione di dati e/o documenti inerenti le attività ed i servizi oggetto dell'affidamento.

ART. 12 - STRUMENTAZIONE E APPARECCHIATURE

La prova del rendimento di combustione per i generatori di calore deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione riportata nella norma UNI 10389, come prescritto dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche e/o aggiornamenti.

La verifica di rendimento dei generatori di calore deve essere effettuata anche facendo riferimento a quanto previsto dalle vigenti norme tecniche e da ogni altra norma ad esse riconducibili.

La strumentazione utilizzata deve essere opportunamente tarata e mantenuta in perfetto funzionamento; in ogni caso il concessionario non è esonerato dalle responsabilità conseguenti a difetti o a cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. L'affidatario dovrà sostituire le apparecchiature difettose o non rispondenti allo scopo.

Sono a carico dell'affidatario le spese occorrenti all'acquisto delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale, mezzo ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio. Le apparecchiature utilizzate per la effettuazione delle verifiche dovranno essere sottoposte periodicamente, a cura dell'affidatario, a taratura eseguita da un laboratorio ufficialmente autorizzato allo scopo ed in grado di rilasciare idonea certificazione.

La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti devono essere messi a disposizione del Comune di Genova entro 15 giorni dall'effettuazione o comunque dalla richiesta.

ART. 13 - OBBLIGO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE

Ai sensi dell'art. 69 del Codice dei contratti e, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2011, nei limiti indicati dalla più recente giurisprudenza amministrativa e al fine di garantire la salvaguardia dell'occupazione, l'aggiudicatario è obbligato a riassorbire gli addetti che operavano per l'appaltatore uscente già affidatario del servizio, di cui all'allegato al presente documento, nel numero e nella qualifica compatibili con la propria organizzazione di impresa.

ART. 14 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'affidatario deve assicurare che il servizio sia sempre svolto esclusivamente con personale proprio o di eventuale ditta subappaltatrice e in possesso dei requisiti tecnico professionali stabiliti dall'art. 3 del Regolamento comunale per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.

L'affidatario si obbliga inoltre a adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica del personale curando l'aggiornamento dello stesso sulle disposizioni legislative e regolamentari afferenti il servizio e su quelle eventualmente emanate in periodi successivi e comunque nel periodo di validità della convenzione.

L'affidatario provvederà a dare comunicazione al Comune di Genova – Direzione Ambiente e Igiene, dei corsi di formazione/aggiornamento organizzati per il proprio personale e farà partecipare gratuitamente ai suddetti corsi il personale dell'amministrazione comunale fino ad un massimo di 2 unità per corso.

L'affidatario dovrà comunicare al Comune di Genova – Direzione Ambiente e Igiene, i nominativi del personale impiegato, allegando alla comunicazione copia di valido documento di riconoscimento e copia dei titoli professionali posseduti, provvederà altresì, alla tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale variazione.

ART. 15 – SICUREZZA - NORME DI PREVENZIONE, INFORTUNI, IGIENE DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n. 81/08, da cui discende che il costo della sicurezza interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

Il Comune di Genova considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario: tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono pertanto a carico della ditta aggiudicataria, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

La ditta aggiudicataria dovrà predisporre un Piano di Sicurezza afferente l'esercizio dell'attività svolta. Tale documento dovrà essere consegnato alla Civica Amministrazione prima della stipula del contratto.

ART. 16 - RESPONSABILE DI CONTRATTO

L'affidatario s'impegna a designare, a totale suo carico, una persona responsabile del Contratto espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato all'Amministrazione Comunale all'atto della firma del contratto.

Tra i compiti affidatigli, a titolo meramente esemplificativo, rientrano tra l'altro i seguenti:

a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Capitolato ed alle eventuali modifiche concordate col Responsabile del Settore Ambiente o suo delegato;

b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite; per le suddette funzioni dovrà, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto, e sorveglia che vengano scrupolosamente rispettate; in caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale dei controlli ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso;

c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) e al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

ART.17 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio ed il regolare adempimento delle prestazioni dell'affidatario saranno seguiti e controllati dal Direttore dell'esecuzione del Contratto del Settore Ambiente o suo delegato.

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'affidatario possa eccepire alcunchè, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

L'affidatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

I controlli da parte del Comune di Genova e le eventuali prescrizioni dettate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto della Direzione Ambiente e Igiene non sollevano l'affidatario dalle proprie responsabilità per il mancato rispetto degli impegni contrattuali oltre che delle leggi e normative vigenti.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato nonché alle modalità di svolgimento/ alle migliori offerte in sede di gara o al successivo Contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui all'art. 29.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART.18 - REPERIBILITA'

L'affidatario dovrà garantire la reperibilità del Responsabile del contratto o di suoi delegati dotandoli di telefono cellulare in modo tale che siano contattabili in qualsiasi momento e per tutta la durata dell'affidamento.

ART.19 - VARIAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO

L'affidatario non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti.

Ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Responsabile della Direzione Ambiente e Igiene o suo delegato e che questi gli abbiano ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura del servizio e le prestazioni comprese nel capitolato.

In particolare i dati relativi al numero degli impianti termici nel Comune di Genova riportati all' art. 5 del presente Capitolato debbono intendersi puramente indicativi, non vincolanti e suscettibili, nel corso dell'espletamento del servizio, di variazioni in aumento o in diminuzione, senza che per questo l'affidatario possa avanzare alcuna richiesta di revisione dei patti e delle condizioni contrattuali.

ART. 20 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI

L'affidatario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

L'affidatario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici

L'affidatario dovrà eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo a quelle relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro, a quelle antinfortunistiche e sulla salute.

La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'affidatario è unico responsabile per tutti gli operatori dallo stesso impiegati.

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale potrà essere richiesta alla Ditta in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dal Comune di Genova; copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali si possa dimostrare l'ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione potrà essere richiesta dal Settore Ambiente.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ - ASSICURAZIONI PER DANNI A TERZI

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della Civica Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei propri dipendenti o comunque addetti all'esecuzione del contratto.

Ogni conseguente responsabilità che derivasse alla Civica Amministrazione o a terzi, cose o persone, si intenderà pertanto senza riserve od eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario è tenuto a mantenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

A tale scopo l'impresa aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto dovrà dare dimostrazione di essere provvista di un'adeguata polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso.

La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia alla Direzione Ambiente e Igiene.

ART. 22 - PRESA D' ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DEL SERVIZIO

L'affidatario riconosce che l'offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio.

L'affidatario dichiara di aver preso atto della natura del servizio, dell'estensione del territorio comunale sul quale dovranno essere eseguite le verifiche, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse con l' espletamento del servizio nella sua complessa articolazione.

Con l'offerta formulata l'affidatario assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l' espletamento del servizio conferito.

L'affidatario non potrà quindi eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Per tutte le ragioni espresse l'affidatario è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'offerta tecnica-economica con piena ed esclusiva responsabilità.

ART. 23 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario si impegna ad eseguire le operazioni connesse al servizio secondo le norme della buona tecnica e, comunque, a regola d'arte. Il servizio sarà espletato così come previsto dal DPR 412/93 e successive modifiche e dal D. Lgs. 192/05 e s.m.i., dpr 74/2013 e DGR 1673/2014 vigenti in materia.

L'aggiudicatario dovrà conformare la propria attività alle eventuali variazioni normative che dovessero intervenire nel corso di svolgimento del servizio.

I tecnici verificatori dovranno esibire, prima dell' inizio delle operazioni di verifica, il tesserino di riconoscimento.

Il personale addetto alle verifiche dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti formulate dal responsabile dell'impianto soggetto a verifica purchè strettamente inerenti il servizio; non potrà dare alcuna informazione, sotto alcuna forma, avente rilevanza o comunque riconducibile ad aspetti di interesse commerciale.

L'affidatario sotto la propria responsabilità, si deve impegnare affinché il proprio personale indicato per l'esecuzione del servizio mantenga un contegno riguardoso e corretto osservando norme comportamentali consone al compito assegnato e ciò anche a tutela del Comune di Genova.

ART. 24 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia. L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti all'art. 118 comma 2 del Codice dei contratti.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

- copia del contratto di subappalto dal quale emerge, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice non superi il limite indicato dall'articolo 118 comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto e qualora individuati dovrà essere evidenziato l'importo inerente agli oneri della sicurezza nonché i costi delle misure adottate per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle prestazioni sui quali non dovrà praticare alcun ribasso.
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali congruenti con le prestazioni oggetto del subappalto nonché i dati afferenti all'iscrizione alla CCIAA, posizioni INPS e INAL.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto d'appalto oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto.

Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto.

Le prestazioni (servizi, forniture e lavori) oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 118 comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni delle prestazioni saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. quanto sopra.

In caso di ulteriore inadempimento il Comune procederà alla sospensione degli ulteriori pagamenti a favore dell'appaltatore.

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti del Comune per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato

ART. 25 – PAGAMENTI

Nessun importo potrà essere versato dagli utenti direttamente all'Appaltatore e ai suoi incaricati, i quali, a nessun titolo potranno o dovranno riscuotere dette somme.

L'Impresa aggiudicataria emetterà fattura, correttamente intestata a Comune di Genova – Direzione Ambiente e Igiene, a cadenza trimestrale con l'indicazione dettagliata del servizio prestato. L'importo della fattura sarà determinato sulla base del numero di ispezioni effettuate

Le fatture saranno pagate entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'I.A., del rimborso di spese, del pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione di cui sopra e/o incameramento della cauzione.

Il Comune non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

Il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica: in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti; il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. ed il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C. L'irregolarità del D.U.R.C. comporta la sospensione del pagamento delle fatture e l'interruzione della decorrenza dei termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 26 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Ai sensi del disposto dell'art.115 del Codice dei contratti, si procederà, su richiesta dell'aggiudicatario, alla revisione del prezzo, a seguito di apposita istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento.

ART. 27 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti la ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi a essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale; nel caso di ribasso di gara superiore al 10% la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto dall'art.113 del Codice dei contratti.

Qualora , in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da Organismi Accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45011, potranno presentare una garanzia d'importo ridotto del 50%, producendo contestualmente, copia della certificazione suddetta.

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art. 113 comma 3 del predetto Decreto

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art.113 comma 3 del predetto Decreto e potrà essere effettuata mediante:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese autorizzate all'esercizio l'attività bancaria ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. o da impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del d.lgs. n.209 12/5/1995 e s.m.i. o anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva comunque deve permanere nella misura prevista dall'art.113 comma 3 del Codice sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte dell'affidatario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

ART. 28 – PENALI

L'Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il Direttore dell'esecuzione del Contratto, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato Speciale.

La Civica Amministrazione, a tutela del servizio disciplinato dal presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità:

- in caso di mancata esecuzione del numero di verifiche richiesto ai sensi dell'art. 6 del presente Capitolato, il Comune di Genova applicherà una penale pari a euro 200,00 per ogni verifica non effettuata
- in caso di ritardata trasmissione del report trimestrale di cui all'art. 6 lett. n): euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- in caso di assenza del personale dell'appaltatore nei giorni concordati, presso l'Ufficio Controllo Impianti Termici: euro 100,00 per ogni ora di assenza.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'impresa avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla data del ricevimento della contestazione stessa. Se entro tale termine, l'Impresa non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile, la Stazione Appaltante applicherà le penali previste.

La SA, si riserva, altresì, la facoltà di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati nel presente articolo, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 300,00 ed un massimo di euro 3.000,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento del valore del servizio; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà escusso dalla cauzione definitiva oppure verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di difformità del servizio rispetto al presente Capitolato, il Direttore dell'esecuzione del Contratto della Direzione Ambiente e Igiene contesterà l'inadempimento all'aggiudicatario con lettera A/R, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare gli adempimenti contrattualmente previsti. In caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal Soggetto aggiudicatario, è fatta salva la facoltà della Civica Amministrazione di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione della convenzione in danno al Soggetto aggiudicatario.

La Civica Amministrazione si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni maggior onere sostenuto al Soggetto aggiudicatario del servizio.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto la convenzione ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'affidatario nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga, per quanto applicabile anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006), servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente la convenzione sarà risolta di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione della convenzione non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

- 1) applicazioni delle penali previste al precedente articolo per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- 2) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali.
- 3) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune all'impresa appaltatrice per porre fine all'inadempimento;
- 4) interruzione non motivata del servizio;
- 5) gravi difformità nella realizzazione del servizio in relazione a quanto offerto in sede di gara

In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Fornitore.

In caso di decadenza dalla concessione, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 30- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione

ART. 31- CONTINUITA' DEL SERVIZIO IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, l'affidatario non avrà diritto di sospendere il servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Direttore dell'esecuzione del Contratto della Direzione Ambiente e Igiene.

L'affidatario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Committente.

ART. 32 - CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 33 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Civica Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi; Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento .

ART. 34 - PROPRIETA' DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI E RISERVATEZZA

L'affidatario dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui verrà in possesso.

Tutti i documenti, dichiarazioni analisi fumi, verbali di verifica e quant' altro prodotto nell'espletamento del servizio, saranno di proprietà del committente che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

L'affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione e documento.

L'affidatario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'appalto.

ART. 35 - SCIOPERO DEL PERSONALE

In caso di sciopero l'affidatario dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del presente Capitolato.

In ogni caso, lo sciopero deve essere comunicato dall'affidatario alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno sette giorni.

ART. 36 - DISPOSIZIONI DIVERSE

Nel caso in cui i tecnici appartenenti alla Ditta si rechino presso utenti non in possesso di un impianto termico così come definito dalla vigente normativa e pertanto non assoggettabile a verifica, la Ditta non potrà pretendere alcun pagamento per la verifica effettuata.

ALLEGATI

- Regolamento per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici del Comune di Genova approvato con D.C.C. n. 21 del 21.02.2000 e s.m.i..
- Specifiche SW
- Elenco non nominativo personale dedicato del precedente gestore
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1673 del 22.12.2014